



Diritto Penale | Compliance

Infortuni sul lavoro ed «*interesse o vantaggio*» dell'ente:  
quali parametri per affermare la responsabilità ex d.lgs. 231/2001?

\*

19 febbraio 2024

## 1. Inquadramento: l'art. 5 d.lgs. 231/2001.

Come è noto, nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti può essere affermata nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso **nel loro interesse o a loro vantaggio** (art. 5 d.lgs. 231/2001, di seguito per brevità "Decreto 231").

Questa formulazione, coniata dal legislatore del 2001 avendo in mente gli unici delitti allora compresi nel catalogo dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 ss. del Decreto 231, è ben suscettibile di attagliarsi a fattispecie di tipo doloso, quali erano le uniche inizialmente contemplate nel suddetto catalogo.

Essa è entrata però in crisi quando, a più riprese (con l'inserimento in particolare dell'**art. 25-septies** in materia di infortuni sul lavoro e dell'**art. 25-undecies** in materia di reati ambientali), hanno fatto ingresso tra i reati-presupposto anche illeciti di **natura colposa**. Si è posto, infatti, l'interrogativo su se e come fossero compatibili tra loro un criterio come quello dell'interesse o vantaggio dell'ente e reati che, in quanto colposi, difettano di qualsiasi dimensione volitiva.

## 2. Le (condivisibili) perplessità della prima dottrina a commento.

Le prime voci della dottrina si erano espresse in senso critico circa questa compatibilità, escludendola: impossibile coniugare la nozione di "interesse o vantaggio" e reati colposi di evento.

Difatti, stante la natura derivata della responsabilità dell'ente dalla previa consumazione di un illecito penale (che è, a tutti gli effetti, un elemento costitutivo dell'illecito "complesso" che viene addebitato all'ente), veniva condivisibilmente osservato che i criteri di imputazione di tale responsabilità all'ente avrebbero dovuto allora essere osservati **con riferimento all'evento consumativo** del reato-presupposto (la morte o le lesioni del lavoratore, in ambito infortunistico), e **non già a singoli segmenti** del medesimo idonei di per sé a consumarlo (ossia la previa condotta di violazione cautelare che, da sé sola, non integrerebbe affatto i reati di cui agli artt. 589 o 590 c.p., unici a poter fungere da presupposto della responsabilità dell'ente).

Dal che, secondo queste letture, sarebbe derivato il corollario di una **sostanziale inapplicabilità** dell'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, dal momento che in nessun modo il verificarsi di un infortunio potrebbe dirsi vantaggioso per l'ente, comportando all'opposto rilevanti danni sia sotto il profilo umano che sotto quello reputazionale ed economico <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup>In questo senso in dottrina, *ex multis*, S. DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, p. 112; G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2012, p. 44.

### 3. La risposta della giurisprudenza: le Sezioni Unite *Thyssen Krupp*.

È noto, tuttavia, come la giurisprudenza di legittimità abbia superato questa *impasse* interpretativa affermando a più riprese che, a fronte di reati-presupposto di omicidio o lesioni colpose da infortunio sul lavoro, il criterio di imputazione dell'illecito rappresentato dall'interesse o vantaggio dell'ente andrebbe rapportato **non all'evento mortale o lesivo, bensì alla condotta di violazione cautelare** da cui sia conseguito il risparmio di spesa di cui l'ente ha beneficiato.

La sentenza guida in materia, quella delle Sezioni Unite *Thyssen Krupp* del 2014 <sup>(2)</sup>, ha infatti chiarito che *“i concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi di evento vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico”*, aggiungendo che ciò non comporterebbe alcuna frizione con i principi generali dell'ordinamento penale.

Aderendo a tale lettura, numerose successive sentenze delle Sezioni semplici hanno ulteriormente affermato che interesse e vantaggio andrebbero allora intesi per l'ente come *“risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale”* <sup>(3)</sup>, con l'ulteriore distinzione secondo cui:

- l'“**interesse**” in materia di reati colposi andrebbe accertato in un'ottica soggettiva, *ex ante*, e ricorrerebbe *“quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)”* <sup>(4)</sup>;
- il “**vantaggio**” in materia di reati colposi andrebbe invece accertato in un'ottica obiettiva, *ex post*, e ricorrerebbe *“quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia*

---

<sup>(2)</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, *Thyssen Krupp*.

<sup>(3)</sup> Così *ex multis* Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 31003, *Italnastri*.

<sup>(4)</sup> Così, ad esempio, Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015 (dep. 2016), n. 2544, *Gescomont*. Anche Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, *Consorzio Melinda*, pone l'accento sul fatto che *“nei reati colposi d'evento, affinché l'interesse per l'ente sussista, sarà certamente necessaria la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l'ente (vale a dire un risparmio di spesa). (...) La volontà di risparmiare è dunque indispensabile affinché sussista l'interesse dell'ente”*.

della sicurezza del lavoro, consentendo una **riduzione dei costi** ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto” (5).

#### 4. La giurisprudenza successiva e la necessaria «concretizzazione» del criterio espresso dalle Sezioni Unite.

Se ciò è vero, ed è compatibile con i principi dell’ordinamento penale come hanno ritenuto le Sezioni Unite, è stato però stabilmente ritenuto dalla successiva giurisprudenza che a tali nozioni di “interesse” o “vantaggio” dell’ente, così reinterpretrate ed adattate ai reati colposi, andrebbe data una lettura non già astratta e tale da concluderne positivamente l’accertamento a fronte di qualsiasi infortunio sul lavoro, bensì una **lettura concreta**.

Nel caso dell’**interesse** quindi, ad esempio, nella richiamata sentenza *Gescomont* (6) è stato affermato che esso andrebbe ravvisato in una “scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa” e non invece in una “semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie”.

Il **vantaggio**, invece, sempre secondo la Cassazione sarebbe “connesso alla dimostrazione di rilevanti corrispettivi economici riscontrabili tramite l’esame del fatturato”, guardando al “beneficio alla società sia in termini assoluti - cioè con riguardo ai valori economici - sia rispetto alle dimensioni della singola impresa, all’impatto sul risparmio dei costi ed al correlativo potenziale guadagno” (7). In merito alla consistenza del vantaggio, “deve certamente trattarsi di importo **non irrisorio**” (8), ossia un “apprezzabile risparmio di spesa o (...) un, sempre apprezzabile, aumento della produttività” (9).

Il punto chiave dunque, secondo la Cassazione, è tenere ben distinto il profilo di una pur riscontrata carenza di sicurezza da quello della responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, che non per forza ne deve conseguire: “Ritenuti pienamente condivisibili i suddetti principi si ritiene che - onde **impedire un’applicazione automatica della norma che ne dilati a dismisura l’ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione (che implica quasi sempre un risparmio di spesa il quale può, però, non essere rilevante)** - ove il giudice di merito accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire

---

(5) Così sempre Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015 (dep. 2016), n. 2544, *Gescomont*.

(6) Conformi sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2017 (dep. 2018), n. 16713, *Larek*; nella giurisprudenza di merito, Trib. Fermo, 28 febbraio 2017, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2018, n. 4, p. 353.

(7) Cass. Pen., Sez. IV, 23 febbraio 2016, n. 40033, *G&D Costruzioni*. Conforme Cass. Pen., Sez. IV, 24 settembre 2019, n. 43656, *Compagnia Progetti e Costruzioni*, la quale osserva che il risparmio in favore dell’impresa “può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione”.

(8) Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, *Consorzio Melinda*; conforme Cass. Pen., Sez. IV, 26 gennaio 2022, n. 39615, *SCM Group*.

(9) Cass. Pen., Sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256, *Ecolat*.

*un'utilità per la persona giuridica, e - quindi - in una situazione in cui l'omessa adozione delle cautele dovute sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori), ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della **oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto** su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'**effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio** (consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall'omissione di una singola cautela e anche dalla conseguente mera riduzione dei tempi di lavorazione) **non desumibile, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta**" <sup>(10)</sup>.*

## 5. La non persuasività delle sentenze (apparentemente) contrarie.

A questo orientamento si sono contrapposte, con voci giurisprudenziali minoritarie, sentenze che hanno affermato che, *"Salva l'ipotesi dell'inconsistenza, che si traduce sostanzialmente nella non apprezzabilità, (...) la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate o comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi"* <sup>(11)</sup>.

Tale ragionamento non pare tuttavia persuasivo. Innanzitutto, può osservarsi che, a dire il vero, il precedente richiamato dalle due sentenze (ossia la citata sentenza *Stradasfalti* del 2016) non conteneva l'affermazione di un simile principio di diritto, ma si era limitata a richiamare in motivazione un'argomentazione del giudice di primo grado – che la Corte non ha respinto – secondo cui *"la responsabilità dell'Ente non può essere esclusa per la sola esiguità del vantaggio o per la scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in un contesto generale in cui, sovente, limitate imprudenze o negligenze possono risolversi in immani catastrofi"*.

In ogni caso, questa diversa lettura giurisprudenziale sembra trarre origine da un **errore concettuale**: si sovrappongono infatti, indebitamente, il grado di discostamento dalla norma cautelare violata (quelle "imprudenze o negligenze" che, certamente, pur se minime possono causare eventi gravemente lesivi, ma attengono alla responsabilità penale della persona fisica e non a quella della persona giuridica) e il profilo, del tutto diverso, del risparmio economico che sia stato perseguito o che ne sia derivato per l'ente: profilo che, quindi, deve ritenersi ricostruito in modo univoco e corretto dall'orientamento di legittimità richiamato al punto 4.

---

<sup>(10)</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256, *Ecolat*.

<sup>(11)</sup> In questo senso v. Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 39129, nonché Cass. Pen., Sez. IV, 30 giugno 2022, n. 33976, *Cantina Sociale Beato Bartolomeo*, le quali richiamano il precedente Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697, *Stradasfalti*.

## 6. Conclusioni e spunti per la difesa dell'ente imputato per infortuni sul lavoro.

Questa dunque, in sintesi, la lettura della Corte di Cassazione circa i parametri di accertamento a carico dell'ente del criterio di imputazione dell'illecito ex art. 5 Decreto 231 nei reati colposi. Occorre verificare:

- (i) che si sia non già semplicemente sottovalutato le misure di prevenzione necessarie a prevenire l'infortunio, ma perseguito una **deliberata politica di risparmio** sui costi della sicurezza (il che costituirebbe l'eventuale "interesse");
- (ii) o, in alternativa, che si sia conseguito un **concreto e rilevante beneficio economico**, sotto il profilo di un non irrisorio ed apprezzabile risparmio di spesa o di un sempre apprezzabile aumento della produttività, per effetto della mancata predisposizione delle cautele che avrebbero impedito l'infortunio (il che costituirebbe l'eventuale "vantaggio").

A contrasto del primo concetto potrebbe quindi essere utile documentare, in ottica difensiva, gli **investimenti in materia di sicurezza** compiuti dall'ente negli anni, anche a prescindere dalle cautele omesse nello specifico caso che ha poi portato all'infortunio.

A contrasto del secondo concetto, invece, potrebbe rivelarsi utile documentare **quanto sia costato adempiere alle prescrizioni** formulate dall'ATS a seguito dell'infortunio (potendosi da ciò ricavare, in caso di esiguità della somma, l'esiguità e dunque irrilevanza anche del relativo ipotetico vantaggio), mentre, al fine di escludere la sussistenza di un aumento di produttività per effetto dell'omissione cautelare, potrebbe rendersi consigliabile – soprattutto nei casi in cui l'infortunio sia occorso nell'ambito di procedure complesse o nell'uso di macchinari – ricorrere ad una **consulenza tecnica** che evidenzi l'irrilevanza, su tale piano, dell'omissione cautelare.

\*

*Questo documento ha contenuto puramente informativo e non costituisce un parere legale. Contattaci per eventuali esigenze di chiarimenti legati a casi specifici.*